

PROVINCIA DI TRIESTE

Allegato A alla determinazione n. 2336 dd. 29.07.2010

BANDO

per la presentazione delle domande di concessione di aiuti alle imprese commerciali, ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2, della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, per l' anno 2009.

Articolo 1 (Area d'intervento)

1. I contributi di cui al presente bando sono destinati ai centri abitati con popolazione non superiore a 3000 abitanti, ricadenti nei territori classificati montani dei Comuni appartenenti alla Provincia di Trieste.
2. Alla data di pubblicazione del presente bando, pertanto, l'area di intervento della Provincia di Trieste comprende i territori dei seguenti comuni: **DUINO AURISINA, MONRUPINO, MUGGIA, SAN DORLIGO DELLA VALLE, SGONICO, TRIESTE** (limitatamente ai comuni censuari di: Santa Croce, Prosecco, Contovello, Roiano, Opicina, Banne, Trebiciano, Padriciano, Gropada, Basovizza, Longera e Santa Maria Maddalena Superiore).
3. Tutti i Comuni di cui al comma 2 sono classificati in zona "A", mentre i centri abitati di Col (Comune di Monrupino), Grozzana e Pesek di Grozzana (Comune di San Dorligo della Valle) sono riclassificati in zona "B" di svantaggio socio-economico.

Articolo 2 (Destinatari ed entità del contributo)

1. Sono destinatarie del contributo le imprese del settore commerciale che dispongono di un punto vendita nei centri abitati ricadenti nel territorio di cui all'articolo 1 del presente bando.
2. I beneficiari devono essere iscritti alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competente territorialmente.
3. I beneficiari devono aver conseguito nel o nei due anni precedenti a quello di presentazione della domanda (2007 e/o 2008), ricavi come definiti dal comma 1, lettere a) e b) dell'articolo 53 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, inferiori a :
 - a1) euro 60.000,00 per commercio di generi alimentari in zona A
 - a2) euro 90.000,00 per commercio di generi alimentari in zona B
 - a3) euro 144.000,00 per commercio di generi alimentari in zona C
 - b1) euro 50.000,00 per somministrazione di alimenti e bevande in zona A
 - b2) euro 60.000,00 per somministrazione di alimenti e bevande in zona B
 - b3) euro 72.000,00 per somministrazione di alimenti e bevande in zona C
 - c1) euro 40.000,00 per commercio di generi non alimentari in zona A
 - c2) euro 50.000,00 per commercio di generi non alimentari in zona B
 - c3) euro 60.000,00 per commercio di generi non alimentari in zona C
4. per gli esercizi posti in zona A, B e C, ai sensi dell'articolo 18, comma 8, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, i ricavi non dovranno essere superiori a:
 - € 33.000,00 nel caso di distributori di carburanti
 - € 10.000,00 nel caso di rivendite di generi dimonopolio, valori bollati e similari

€ 20.000,00 nel caso di rivendite di giornali

5. qualora il richiedente eserciti attività riferite a più tipologie commerciali l'importo complessivo dei ricavi risultante dall'esercizio delle varie attività non deve superare:

€ 72.000,00 in zona A;

€ 108.000,00 in zona B;

€ 150.000,00 in zona C.

4. Nell'effettuare la sommatoria tra l'importo dei ricavi per i distributori di carburante, generi di monopolio, valori bollati e similari, e le rivendite di giornali, l'aggio andrà moltiplicato per i seguenti coefficienti:

carburanti 2,83 monopoli, valori bollati e similari 10 giornali 5

5. I benefici previsti dal presente bando non si estendono ai commercianti all'ingrosso, farmacie, rappresentanti di commercio, ambulanti, attività miste dove l'attività commerciale è rappresentata da un volume di ricavi inferiore al 50%, società di capitali.

6. Le spese ammissibili sono i costi e le spese di esercizio, desumibili dalla dichiarazione dei redditi, e riguardano: costo acquisizione materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci, imballi e trasporti, spese per lavoro dipendente e autonomo, riscaldamento, combustibili, gas, carburanti e lubrificanti, luce e forza motrice, manutenzioni ordinarie, assicurazioni, telefono, postali e bollati, pubblicità, spese di rappresentanza, elaborazione dati, cancelleria e stampati, pulizia e lavanderia, vigilanza notturna, beni di consumo e costi per servizi.

7. I contributi sono erogati nel rispetto del regime "de minimis" come definiti dallo specifico Regolamento CE.

8. La misura dell'aiuto è fissata al 70% della spesa ammissibile e comunque non potrà essere superiore a **5.000,00 euro**.

Articolo 3 (Modalità e termine per la presentazione della domanda)

1. La domanda di concessione dei contributi per l' annualità 2009 deve essere redatta in bollo utilizzando il modello predisposto dalla Provincia di Trieste.

2. La domanda potrà essere presentata direttamente alla Provincia di Trieste e sottoscritta dal richiedente in presenza dell'incaricato alla sua ricezione, ovvero sottoscritta e presentata, anche tramite servizio postale, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (Carta d'identità o documento equipollente ai sensi dell'articolo 35 D.P.R. 445/2000), in corso di validità.

3. La domanda deve pervenire all'ufficio competente **entro le ore 12.00 del giorno 30 novembre 2010**. Qualora la domanda sia inviata a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine fa fede la data del timbro postale, purchè la raccomandata pervenga all'ufficio competente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.

Articolo 4 (Graduatoria)

1. La Provincia provvede all'istruttoria delle domande presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine fissato per la loro presentazione, salva la possibilità di sospendere i termini per richiesta di ulteriore documentazione per un massimo di 15 giorni.

2. Per la formulazione delle graduatorie delle domande pervenute per ciascuna delle due annualità, viene data la precedenza ai beneficiari collocati, nell'ordine, nelle zone C, B ed A individuate dalla Giunta Regionale ai sensi degli articoli 21 e 40 della legge regionale 33/2002 e, all'interno di ciascuna fascia, vengono attribuiti i punteggi predefiniti sulla base dei seguenti criteri:

A- TIPOLOGIA COMMERCIALE (se più tipologie commerciali si tiene conto di quella con punteggio superiore)

Generi alimentari	Punti 15
Distributori di carburanti	Punti 15
Somministrazione di alimenti e/o bevande	Punti 10
Generi non alimentari	Punti 5

B- NUMERO DI ABITANTI RESIDENTI NELLA LOCALITA' SEDE DELL'ATTIVITA'

Da 0 a 500 abitanti	Punti 15
Da 501 a 1000 abitanti	Punti 12
Da 1001 a 1500 abitanti	Punti 9
Da 1501 a 2000 abitanti	Punti 6
Da 2001 a 2500 abitanti	Punti 3
Da 2501 a 3000 abitanti	Punti 1

C- VOLUME DI RICAVI

TIPOLOGIA	VOLUME RICAVI €.	PUNTEGGIO
GENERI ALIMENTARI	Fino a 20.000,00	Punti 10
	Fino a 40.000,00	Punti 7
	Fino a 60.000,00	Punti 5
	Fino a 75.000,00	Punti 3
SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI e/o BEVANDE	Fino a 15.000,00	Punti 10
	Fino a 30.000,00	Punti 7
	Fino a 40.000,00	Punti 5
	Fino a 50.000,00	Punti 3
GENERI NON ALIMENTARI	Fino a 10.000,00	Punti 10
	Fino a 20.000,00	Punti 7
	Fino a 30.000,00	Punti 5
	Fino a 40.000,00	Punti 3

3. se una ditta esercita attività di diverse tipologie commerciali, il punteggio assegnato riguarda l'attività avente un punteggio maggiore;

4. a parità di punteggio complessivo viene data preferenza alla ditta avente un volume di ricavi inferiore.
5. Le graduatorie così formulate vengono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Articolo 5 (Concessione ed erogazione dei contributi)

1. La concessione e l'erogazione dei contributi sono effettuate dalla Provincia utilizzando le risorse finanziarie specificate all'articolo 6.
2. La Provincia provvede alle comunicazioni ai soggetti non utilmente collocati in graduatoria.
3. La Provincia può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti ai soggetti beneficiari dei finanziamenti.
4. Decorso un anno dall'erogazione del contributo, i beneficiari trasmettono alla Provincia una dichiarazione attestante che la propria attività commerciale è ancora attiva senza interruzione. In mancanza della suddetta dichiarazione, decorsi 60 giorni la Provincia procede alla revoca del contributo concesso.
5. La Provincia effettua annualmente, nel limite del 5%, il controllo a campione dei dati contenuti nelle domande presentate.
6. La Provincia provvede all'eventuale revoca dei contributi concessi e conseguente ripetizione dello somme erogate.

Articolo 6 (Fonte del finanziamento)

1. Per l'intervento di cui al presente bando sono disponibili le risorse di cui ai capitoli 7015007 Residui Bilancio 2006, 7015011 Residui Bilancio 2007, 7015023, 7015016 e 7015019 Residui Bilancio 2009, per un importo complessivo di € 31.018,94.

Articolo 7 (Trattamento dei dati personali)

1. I dati personali raccolti saranno trattati su supporti cartacei ed informatici.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto costituisce presupposto necessario per l'ammissione ai contributi in oggetto. Pertanto il mancato o incompleto conferimento di dati impedisce all'Ente di intervenire a favore degli interessati.
3. I dati verranno trattati esclusivamente dalla Provincia di Trieste e potranno essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.
4. Titolare del trattamento è la Provincia di Trieste.
5. Responsabile del trattamento è la Provincia di Trieste nella persona del Dirigente pro tempore dell'Area Attività Produttive e Sviluppo del Territorio.
6. Il presente bando costituisce informativa su trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
7. Gli interessati potranno esercitare i diritti elencati all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.